Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1961, n. 322.
Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.

E' abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO — TRABUCCHI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 aprile 1961, n. 323.

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:

a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;

b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.380 a chilometro per il periodo che va dal 1° gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro.

Le sovvenzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1° gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subingredita alla prima nell'esercizio delle due linee.

Art. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, previste all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 aprile 1961, n. 324.

Proroga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che converte in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1960, numero 1453, convertito in legge con legge 26 dicembre 1960, n. 1735, è così modificato:

« Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 30 giugno 1961, è sospeso fino al 30 giugno 1961.

E' parimenti sospeso fino al 30 giugno 1961 il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 30 giugno 1961, e pagabili da debitori residenti nei comuni medesimi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 maggio 1961, n. 325.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati scelti, rispettivamente dal Presidente

del Senato e dal Presidente della Camera, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

La Commissione dovrà accertare se nella scelta del terreno, nel suo acquisto, negli incarichi per la redazione dei progetti, nella scelta dei progetti e nelle loro modifiche, nelle assegnazioni e aggiudicazioni della costruzione di opere, delle forniture e dei servizi, nella esecuzione e nei controlli dei lavori, nelle perizie suppletive, nelle liquidazioni e in ogni altra attività direttamente o indirettamente collegata con la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, gli organi politici e amministrativi dello Stato, sia centrali che periferici, abbiano commesso irregolarità o ne abbiano avuto conoscenza, e, in quest'ultimo caso, accertare quali misure abbiano adottato per eliminarle e colpirne i responsabili.

Art. 3.

La relazione sarà presentata al Senato ed alla Camera entro il 30 giugno 1961.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 326.

Ampliamento del comprensorio di bonifica montana del fiume Cesano (Pesaro-Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 13 maggio 1959 per la classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del territorio ricadente nei comuni di Pergola e Cagli in provincia di Pesaro e di parte del territorio dei comuni di Sassoferrato e Arcevia in provincia di Ancona esteso complessivamente per ha. 8.060, quale ampliamento del comprensorio del fiume Cesano, classificato come tale con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 1322 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1956;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro delle zone da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4330 in data 9 agosto 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 153563 in data 2 novembre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei comuni di Pergola e Cagli in provincia di Pesaro e dei comuni di Sassoferrato e Arcevia in provincia di Ancona, esteso per ha. 8.060 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del fiume Cesano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 327.

Richiami alle armi di sottufficiali graduati e comuni del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in

congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1961-1962, contingenti per complessivi n. 1000 sottufficiali e n. 7500 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 328.

Determinazione dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 6 e 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1959, n. 1040;

Ritenuta la necessità di ridurre da sei a due il numero dei nuclei regionali di polizia tributaria;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 7 zone;

n. 17 legioni;

n. 2 nuclei regionali di polizia tributaria.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1040, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1961, n. 329.

Determinazione dell'aliquota degli addebiti da porre a carico del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per anticipata fornitura della divisa o di singoli capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale stesso, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito della uniforme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1315, sulla concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Ravvisata l'opportunità di determinare l'aliquota degli addebiti da porre a carico del suddetto personale per anticipata fornitura della divisa o di singoli capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale stesso, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito della uniforme;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cui viene concessa l'anticipata fornitura di capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, è addebitata una somma pari a tante quote, come appresso determinate, del prezzo di costo dei singoli effetti, quanti sono i mesi di mancato uso, da computarsi dalla data di sostituzione a quella di scadenza del previsto periodo di durata di ciascun indumento. Ciascuna delle quote predette è ragguagliata al prezzo di costo del capo di vestiario, diviso per il numero dei mesi di durata stabilito dalle vigenti disposizioni.

Analogo addebito è posto a carico del personale che, a sua domanda, venga applicato a mansioni per le quali non sia previsto l'uso dell'uniforme ovvero sia previsto l'uso di indumenti di altra foggia.

Nessun addebito è applicato nei confronti del personale collocato a riposo, deceduto o comunque cessato dal servizio per cause ad esso non imputabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 330.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 361, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 361. — Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie ed in due sessioni distinte alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del primo anno sono da superare gli esami di:

1° gruppo:

Embriologia, Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi toracici in esso contenuti;

Anatomia patologica del torace e degli organi toracici.

2° gruppo:

Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici;

Principi di anestesia e di rianimazione in chirurgia toracica.

Alla fine del secondo anno sono da superare gli esami di:

1° gruppo:

Patologia dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardio-circolatorio, del mediastino e degli organi in esso contenuti;

Semeiotica dell'apparato respiratorio, del mediastino, dell'apparato cardio-vascolare;

2° gruppo:

Terapia chirurgica. Tecnica operatoria.

Dopo l'art. 361 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo sempre relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica:

Art. 362. — Il numero massimo degli allievi da ammettere per ciascun anno di insegnamento è di dieci.

Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo nella Clinica, in qualità di medico interno, per tutta la durata della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 331.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del Corso di laurea in Chimica (ind. organico-biologico) è aggiunto quello di:

« Scienza dell'alimentazione ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del Corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 80. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di « Metodologia della ispezione degli animali macellati » (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 332.

Modificazione della prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, Società per azioni con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041 e 25 settembre 1960, n. 1391;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 7 dicembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, società per azioni con sede in Roma, è così modificata:

« Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000 (lire duemiliardi) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna ... *omissis* ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1913, registro n. 145 Lavori pubblici, foglio n. 187, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visti i regi decreti 3 giugno 1935, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 350, 4 aprile 1940, numero 3843/6627, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo, al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10, ed i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 2201, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 376 e 8 febbraio 1954, n. 3163, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1954, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 120, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, comprendente i seguenti corsi d'acqua:

1) Sorgente Calchera;
2) Torrente Nova;
3) Torrente Supino;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su detto schema di elenco, disposta con decreto del Ministero dei lavori pubblici 10 luglio 1958, n. 5458;

Ritenuto che durante tale istruttoria l'avv. Gerardi Luigi, con opposizione in data 23 novembre 1958, ha osservato che le acque del torrente Supino, sono state usate da oltre duecento anni dai suoi avi per uso potabile ed irriguo, a mezzo di opere di canalizzazione a carattere permanente;

Considerato che le osservazioni dell'avv. Gerardi Luigi non sono valide per escludere dall'elenco di acque pubbliche il torrente Supino, in quanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per dichiarare pubbliche le acque di detto torrente;

Che, pertanto, salvo il legale riconoscimento dello asserito diritto d'uso, detta opposizione è da respingere;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con i voti 11 settembre 1959, n. 1380, e 24 giugno 1960, n. 907;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione come nelle premesse, è approvato il 5° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, giusta l'unito esemplare, vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1961
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 37

Schema di quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Brescia

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro il quale si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	Calchera . .	Monticelli e Brusati	Tutto il corso	Acquedotto Consortile
2	Nova . . .	Limone	Idem	
3	Supino . . .	Limone	Idem	

Visto: come da decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 3309.

Visto: *Il Ministro per i lavori pubblici*
ZACCAGNINI

(2662)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1960.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto del comune di Floresta (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 14 gennaio 1960, n. 3, del Consiglio comunale di Floresta (Messina), resa esecutiva il 4 febbraio 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 4-5 marzo 1960, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Floresta;

Vista la convenzione 17 giugno 1960, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Floresta passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del Comune di Floresta (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 17 giugno 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1961
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 263.

(2732)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto del comune di Sommatino (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 3 gennaio 1960, n. 12, del Consiglio comunale di Sommatino (Caltanissetta), resa esecutiva il 22 gennaio 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 4 e 5 marzo 1960 del Consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Sommatino;

Vista la convenzione 14 luglio 1960, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Sommatino passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Sommatino (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 14 luglio 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1961
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 262.

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1961.

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars di Napoli e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuti alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie convenzionali per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars di Napoli e provincia sono determinate nella misura stabilita nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1961

p. *Il Ministro*: PEZZINI

Tabella di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, trattorie e caffè bars di Napoli e provincia

a) *Settore ristoranti*

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI		
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
1ª Categoria	37.350 + 5.400 = 42.750	32.100 + 5.400 = 37.500	26.850 + 5.400 = 32.250
2ª Categoria	32.100 + 5.400 = 37.500	26.850 + 5.400 = 32.250	23.700 + 5.400 = 29.100
3ª Categoria	27.950 + 5.400 = 33.350	23.700 + 5.400 = 29.100	19.800 + 5.400 = 25.200

N.B. — La prima cifra si riferisce al salario medio convenzionale, la seconda di L. 5400, costante per tutte le categorie, si riferisce al valore convenzionale relativo al vitto.

b) *Settore caffè-bars*

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI		
	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
1ª Categoria	42.750	34.000	28.000
2ª Categoria	34.000	28.000	24.000
3ª Categoria	28.000	24.000	22.000

N.B. — Le retribuzioni medie come sopra determinate s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia.

Visto: p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
PEZZINI

(2657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961 numero 46544/14975, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marchitto Giuseppe, nato a San Severo il 6 gennaio 1899 e Collo Lucia, nata ad Apricena il 30 marzo 1906, della zona demaniale facente parte del Braccio « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 445 riportata in catasto alla particella n. 62/z del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 411.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46535/14984, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Orecchiuto Armando, nato a San Severo il 15 marzo 1929 della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 420 riportata in catasto alla particella n. 62-*u* del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 405.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961 n. 46534/14985, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Romano Raffaele, nato a San Severo il 18 agosto 1899 e Fichicelli Oliveta, nata a San Severo l'8 giugno 1902, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 430 riportata in catasto alla particella n. 81-*q* del foglio di mappa n. 43 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 337.

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1961, n. 46529/14990, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pisante Michele, nato a San Severo il 19 novembre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 840 riportata in catasto alla particella n. 113-*a p* del foglio di mappa n. 27 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 233.

(2595)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45307/14588, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ovidio Pietro, nato a Cupello il 5 aprile 1900 e Rodini Filomena, nata a Cupello il 12 luglio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello e Monteodorico, estese mq. 3.330 riportate in catasto alla particella n. 118 parte, del foglio di mappa n. 9 ed alla particella n. 38/*d* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 160 e 161.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 45306/14587 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Trivilini Carmine, nato a Cupello il 21 giugno 1909 e Marchioli Adelina, nata a Cupello il 4 aprile 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese metri quadrati 2.850, riportate in catasto alle particelle numeri 156 parte, 76-*m* e 155-1-15 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 100 e 101.

(2747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni » presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2718)

Vacanza della cattedra di « Microbiologia agraria e tecnica » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Microbiologia agraria e tecnica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2719)

Vacanza della cattedra di « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Elementi di architettura e rilievo dei monumenti », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2720)

Vacanza della cattedra di « Matematica generale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Matematica generale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2721)

Vacanza della cattedra di « Chimica biologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Chimica biologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2722)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 10 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,60	620,55	620,60	620,55	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	628,98	628 —	628 —	628,375	627,75	628,37	628,05	628,40	628,37	628,25
Fr. Sv.	143,41	143,42	143,42	148,435	143,40	143,38	143,42	143,35	143,38	143,42
Kr. D.	89,71	89,61	89,60	89,61	89,60	89,61	89,595	89,65	89,61	89,60
Kr. N.	86,69	86,70	86,71	86,695	86,70	86,70	86,70	86,72	86,70	86,70
Kr. Sv.	120,20	120,18	120,18	120,21	120,70	120,19	120,19	120,20	120,20	120,15
Fol.	172,76	172,72	172,75	172,74	172,72	172,74	172,75	172,75	172,75	172,70
Fr. B.	12,40	12,395	12,39	12,40	12,39	12,39	12,413	12,38	12,39	12,395
Fr. Fr. (N.F.)	*126,64*	*126,65*	*126,67*	*126,665*	*126,67*	*126,65*	*126,6575*	*126,65*	*126,65*	126,75
Lst.	1735,11	1734,80	1734,85	1734,80	1734,50	1735,05	1735 —	1735,20	1735,10	1734,75
Dm. occ.	156,36	156,31	156,33	156,33	156,35	156,33	156,33	156,30	156,32	156,33
Scell. Austr.	23,81	23,81	23,80	23,8125	23,80	23,81	23,81	23,80	23,81	23,815
Escudo Port.	21,02	21,63	21,64	21,645	21,60	21,63	21,62	21,65	21,64	21,63

Media dei titoli del 10 maggio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,25
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	100,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % 1936	101,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,212
1 Franco svizzero	143,427
1 Corona danese	89,602
1 Corona norvegese	86,697
1 Corona svedese	120,20
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,402
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1734,90
1 Marco germanico	156,331
1 Scellino austriaco	23,811
1 Escudo Port.	21,632

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1970, al portatore

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 23 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313, dello stesso giorno, si rende noto che il 22 corrente avrà inizio la consegna dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1970, da rilasciare a fronte delle operazioni di rinnovo, nei detti buoni, di quelli di scadenza 1961, effettuate a tutto il 28 febbraio u. s.

Roma, addì 9 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(2778)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchio d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende nota l'avvenuta deformazione del marchio d'identificazione per metalli preziosi, contrassegnato col n. 12-UD, richiesto a suo tempo, dal competente Ufficio metrico provinciale, per il sig. Egidio Lavaroni, di Udine, deceduto il 4 novembre 1960.

(2700)

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende nota l'avvenuta deformazione di due marchi d'identificazione per metalli preziosi, contrassegnati col n. 5-FO, della cessata ditta Partisani Lucio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Cesena (Forlì), via Fantaguzzi n. 5.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio anzidetto a consegnarlo all'Ufficio metrico provinciale di Forlì.

(2699)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria - Riliquidazione. (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 5 aprile 1961, alla pagina 1334, colonna I, avviso concernente la ditta « DE PARRI Lauro fu Domenico », Tuscania, rigo 13°, in luogo di: « 3 ottobre 1952 », leggasi: « 3 dicembre 1952 ».

(2723)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, nelle premesse indicato, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro, n. 13, nei giorni 12, 13, 14, 16 e 17 giugno 1961.

Roma, addì 8 maggio 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: DELLE FAVE

(2789)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 29, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Nuti ing. Enzo, ispettore principale.

Membri:
Fojanesi Plinio, segretario supplente di 1ª classe;
Cantieri Bruno, segretario capo.

Segretario:
Aiello Mario, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Negri ing. Mario, ispettore capo.

Membri:
Lenuzza dott. Giacomo, segretario capo;
Fantin geom. Leonida, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Consogno rag. Sergio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Clerici Bagozzi ing. Alberto, ispettore capo.

Membri:
Podesti geom. Corrado, segretario tecnico capo;
Angonoa Mario, coadiutore capo.

Segretario:
Ghisalberti geom. Carlo, segretario tecnico principale.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Gamba geom. Mario, ispettore principale.

Membri:
Benvenuti geom. Elio, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Chiey geom. Daniele, segretario tecnico superiore.

Segretario:
De Liso Emanuele, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Pellis prof. ing. Paolo, ispettore capo.

Membri:
Cacciari Paolo, segretario tecnico superiore;
Renzi Riccardo, segretario capo a riposo.

Segretario:
Goliani Tullio, coadiutore principale.

Roma, addì 29 aprile 1961

(2675) *Il direttore generale*: RISSONE

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1421, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 32, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquanta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Gafà ing. Pietro, ispettore principale.

Membri:
Ciappelloni per. ind. Luigi, capo tecnico superiore;
Mobili Omero, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Mariani Giovangualberto, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Gagliardo ing. Domenico, ispettore capo.

Membri:
Pagano per. ind. Pietro, segretario tecnico capo;
Pisani per. ind. Rocco, capo tecnico principale.

Segretario:
Pugliese Pietro, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Turra ing. Luciano, ispettore principale.

Membri:
Trebbi Romano, segretario tecnico capo;
Maver Corrado, capo tecnico principale a riposo.

Segretario:
Bencivenni Mario, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Ferrante ing. Domenico, ispettore capo.

Membri:
Clivio per. ind. Gustavo, capo tecnico principale;
Cappai per. ind. Giovanni, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Piras rag. Giovanni, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Occhini ing. Carlo, ispettore capo superiore.

Membri:
Bimbi per. ind. Ugo, capo tecnico principale;
Ercoli per. ind. Nazzareno, segretario tecnico superiore a riposo.

Segretario:
Antonacci Gaetano, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Finzi ing. Vittorio, ispettore principale.

Membri:
Piaggio per. ind. Walter, capo tecnico principale;
Mungai dott. Augusto, segretario tecnico a riposo.

Segretario:
Gatto Attilio, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Bolamperti per. ind. Giuseppe, ispettore principale.

Membri:
Bolla per. ind. Teobaldo, segretario tecnico capo;
Carnelli Bonaventura, capo tecnico superiore a riposo.

Segretario:
Grasso Agatino, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Messuri ing. Armando, ispettore capo.

Membri:
Fuiano per. ind. Paolo, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Brudaglio Giacinto, capo tecnico principale a riposo.

Segretario:
Ferraro Mario, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Di Tommaso ing. Antonino, ispettore principale.

Membri:
Testaverde per. ind. Pietro, capo tecnico principale;
Ducato rag. Gioacchino, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Blanda Giuseppe, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Pattavina ing. Francesco, ispettore capo.

Membri:
De Marte per. ind. Raffaele, segretario tecnico capo;
Quattrone dott. Ettore, capo tecnico superiore.

Segretario:
Caccamo Filippo, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Ciampa geom. Michele, ispettore principale.

Membri:
Seccia dott. Gino, ispettore di 1ª classe;
Mariotti Alfredo, capo tecnico superiore a riposo.

Segretario:
Stilli Sergio, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Proscia ing. Gaetano, ispettore principale.

Membri:
Torelli dott. Nunzio, capo tecnico principale;
Giani geom. Angiolo, segretario tecnico superiore a riposo.

Segretario:
Maccario geom. Mario, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Francia ing. Ermenegildo, ispettore principale.

Membri:
Briolini per. ind. Italo, segretario tecnico capo;
Vanoni Antonio, capo tecnico superiore a riposo.

Segretario:
Bortolussi Gabriele, coadiutore principale.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Patti ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Fauro per. ind. Giovanni, capo tecnico principale;
Matteuzzi geom. Renato, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Rizzo rag. Luigi, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
La Torre ing. Oscar, ispettore capo.

Membri:
Banterle dott. Enrico, ispettore di 1ª classe;
Benasi per. ind. Claudio, capo tecnico principale.

Membro aggregato per la lingua tedesca:
Infantino dott. Alfonso, interprete principale.

Segretario:
Lastri Francesco, coadiutore principale.

Roma, addì 29 aprile 1961

Il direttore generale: RISSONE

(2674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre universitarie per i posti istituiti con la legge 5 marzo 1961, n. 158

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158, con particolare riferimento all'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto penale: Camerino.

Facoltà di scienze politiche:
Politica economica e finanziaria: Padova.

Facoltà di economia e commercio:
Demografia: Palermo.

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia della filosofia antica: Napoli;
Filologia slava: Firenze;
Lingua e letteratura amarica: Istituto orientale di Napoli.

Facoltà di magistero:
Lingua e letteratura italiana: Bologna;
Grammatica latina: Padova;
Sociologia: Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia:
Medicina legale e delle assicurazioni: Pavia;
Semeiotica medica: Bari.

Facoltà di chimica industriale:
Scienza dei metalli: Bologna.

Facoltà di ingegneria:
Costruzioni aeronautiche: Palermo;
Idraulica: Genova;
Tecnica ed economia dei trasporti: Cagliari;
Costruzione di macchine: Padova,
Impianti nucleari: Politecnico di Torino:
Elettronica applicata: Bologna.

Facoltà di architettura:
Scienza delle costruzioni: Istituto superiore architettura Venezia;
Architettura degli interni, arredamento e decorazione: Firenze.

Facoltà di agraria:
Idraulica agraria con applicazioni di disegno: Milano;
Selvicoltura: Padova.

Facoltà di medicina veterinaria:
Zootecnica generale: Sassari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione prima) entro il 31 agosto 1961.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;
4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;
3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 31 agosto 1961, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 31 agosto 1961, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 30 settembre 1961.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel prorio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 agosto 1961 anche se le domande siano state presentate in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 agosto 1961, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione prima), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6): deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 8 maggio 1961.

Il Ministro: Bosco

(Modello della domanda,
carta bollata da L. 200)

*Al Ministero della pubblica istruzione - **Direzione generale istruzione superiore** - Divisione prima* - Roma

Il sottoscritto . . . . , nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1) di non aver riportato condanne penali (2)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1961.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma,

Firma (3) . .

Indirizzo . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2777)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 4-*bis* del Bollettino ufficiale, in data 29 aprile 1961, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati risultati del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1959.

(2648)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 3 novembre 1960, supplemento ordinario, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico anzidetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 giugno 1961, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 390.

(2748)

Diario del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 3 novembre 1960, supplemento ordinario, con il quale è stato indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviene in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico anzidetto;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinque posti di inserviente in prova indetto con decreto 21 ottobre 1960, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 5 giugno 1961, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1961

Il Ministro: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1961
Registro n. 1, *foglio n.* 391.

(2749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei partecipanti al concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1959;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100.1.884;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Guideri Guido . . . . punti 57,16
2. Becchini Gianfranco . . . . » 51,67
3. Bartalesi Dino . . . . » 49,67

4. Pianigiani Athos . . . . punti 48,87
5. Dotti Mario . . . . » 47,21
6. Fusai Manlio . . . . » 46,94
7. Zandonella Giorgio . . . . » 46,14
8. Angioletti Duccio . . . . » 45,68
9. Loriga Antonio . . . . » 44,59
10. Bianchi Bandinelli Bandinello . . . » 44,33
11. Ciatti Sergio . . . . » 44,14
12. Filippone Alessandro . . . . . . » 44,08
13. Barducci Olinto . . . . » 44 —
14. Bandini Emilio . . . . » 43,06
15. Benocci Sabatino . . . . » 41,26
16. Bocciolini Roberto . . . . » 38,12
17. Pieri Alfio . . . . » 37,18
18. Maffei Carlo . . . . » 36,28
19. Bivignanelli G. Battista . . . . . . » 35,43
20. Burchianti Giovanni . . . . . . » 35,14

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 24 aprile 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 281;

Vista la circolare del Ministero della sanità in data 30 novembre 1959, n. 100.1.884;

Decreta:

I sottonominati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per le condotte a fianco di ciascuno indicato:

1) Guideri Guido: Siena (condotta Stellino-Monteliscai);
2) Becchini Gianfranco: Radicondoli (Belforte).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 24 aprile 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(2567)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della 10ª sede farmaceutica Belforte nel comune di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 923/San. del 15 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della 10ª sede farmaceutica « Belforte » nel comune di Varese, resasi vacante per rinunzia del titolare;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San. con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della 10ª sede farmaceutica « Belforte » nel comune di Varese, resasi vacante per rinunzia del titolare:

1. Rei Giuseppe Carlo . . . . . . punti 96,000
2. Mazzucchelli Angelo . . . . . . » 92,700
3. Occhialini Enzo . . . . » 91,710
4. Cambi Antonio . . . . » 90,800
5. Bullio Dranzon Giovanni . . . . . » 90,576
6. Conti Angelo . . . . » 89,700
7. Cioci Giacomo . . . . » 89,500
8. Mismasi Ersilia . . . . » 88,500
9. Dettoni Fernando . . . . » 87,300
10. Bordoli Chiara . . . . » 86,752
11. Maccagno Domenico . . . . . . » 85,500
12. Guglielmetti Carlo . . . . » 84,304
13. Sennacheribbo Leopoldo . . . . . » 77,082
14. Orsi Colombo . . . . » 76,700
15. Sacenti Maria Amalia . . . . . . » 74,144
16. Salveraglio Carla . . . . » 72,276
17. Mazzoleni Fortunato . . . . . . » 69,842
18. Lamberti Giancarlo . . . . » 67,774
19. Bertarelli Piero . . . . » 66,910
20. Rizzardi Camillo . . . . » 63,236
21. Grechi Giovanni . . . . » 62,212
22. Ramoscelli Cesira . . . . » 61,310
23. Cavallari Landuccio . . . . . . » 59,984
24. Dell'Orto Alessandro . . . . . . » 55,920
25. Girotti Edmondo . . . . » 54,262
26. Bertolini Tommaso . . . . » 53,480
27. Gorla Maria Luigia in Ferretti . . . . » 52,082
28. d'Amico Michele . . . . » 49,164
29. Argento Ines . . . . » 47,300

Varese, addì 20 aprile 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2542)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.